



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 460 del 2013 proposto da Emma Lavori coop. s.c.a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Salvatore Iacuzzo e Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R. in Palermo, via Butera, n. 6;

contro

- il Comune di Agrigento, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Insalaco, con domicilio eletto in Palermo, piazza Marina, n. 19 presso lo studio dell'Avv. Michele Roccella;
- l'Assessorato infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana, U.RE.G.A. – sez. prov. di Agrigento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato per legge in Palermo, via Alcide De Gasperi, n. 81;

nei confronti di

- impresa Di Piazza Francesco in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda a.t.i. tra la stessa e l'impresa Russo Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, via Libertà, n. 171;

per l'annullamento

a) *quanto al ricorso principale:*

- «1. del verbale di gara 17.05.2012 nella parte in cui la Commissione dell'U.RE.G.A. di Agrigento ha ammesso alla gara l'a.t.i. "Di Piazza Francesco – Russo Costruzioni s.r.l.", nonché del verbale del 25.5.2012 nel quale è risultata aggiudicataria provvisoria dell'appalto l'a.t.i. "Di Piazza Francesco – Russo Costruzioni s.r.l." [...]; seconda in graduatoria risultava l'impresa ricorrente [...];
2. della nota del Comune di Agrigento n. 38825 del 09.07.2012 con la quale è stato respinto il reclamo ex art. 243-bis del Codice degli appalti proposto dalla ricorrente con nota del 15 giugno 2012;
3. del verbale di riapertura della gara 7.11.2012 con il quale la commissione ha rideterminato la soglia di anomalia [...] confermando l'aggiudicazione all'a.t.i. "Di Piazza Francesco – Russo Costruzioni s.r.l." [...];
4. della nota n. 65864 del 20 novembre 2012 [...];
5. della nota n. 3102 del 16 gennaio 2013 [...];
6. della determinazione dirigenziale n. 5 del 15 gennaio 2013 di aggiudicazione definitiva dell'appalto all'a.t.i. costituenda "Di Piazza Francesco – Russo Costruzioni s.r.l." e di conferma della seconda classificata nella

graduatoria dell'impresa Emma Lavori s.c.a r.l.;

7. del bando di gara, nella parte in cui viene interpretato in maniera difforme alla normativa di legge e regolamentare il possesso delle categorie scorporabili e subappaltabili [...];

8. della nota del Comune di Agrigento n. 7584 del 6.2.2013 con la quale è stata respinta l'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente [...] nella parte in cui si afferma che quanto dichiarato ed autoprodotta dall'a.t.i. Di Piazza – Russo in sede di gara sia completo, regolare e veritiero;

9. di ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, che possa frapponersi al diritto fatto valere dalla ricorrente, del contratto d'appalto ove stipulato;

- nonché per l'accoglimento della domanda per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del conseguente contratto [...] e[...] per la declaratoria di inefficacia del contratto stesso [...] nonché [...] per l'accoglimento della domanda di condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni [...]»;

b) *quanto al ricorso incidentale:*

«del verbale di gara del 17.5.2012, del 25.5.2012, di riapertura della gara del 7.11.2012 e della determinazione dirigenziale n. 5 del 15.1.2013 di aggiudicazione definitiva, nella parte in cui la Commissione dell'U.R.E.G.A. di Agrigento ha ammesso alla gara per l'appalto per l'affidamento dei lavori [...] la ricorrente Emma Lavori Soc. Coop. a r.l.».

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Agrigento;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana - U.R.E.G.A. sez. prov. di Agrigento;

Visto l'atto di costituzione in giudizio impresa Di Piazza Francesco in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda a.t.i. tra la stessa e l'impresa Russo Costruzioni s.r.l.;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla surrichiamata a.t.i.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;

Vista l'ordinanza n. 269/2013 con la quale è stata fissata l'udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Uditi nell'udienza pubblica del 3 dicembre 2013 gli Avv.ti .S. Iacuzzo per la parte ricorrente; M. Roccella, su delega dell'Avv. A. Insalaco, per il Comune di Agrigento; G. Immordino per l'a.t.i. Di Piazza-Russo Costruzioni s.r.l.; l'Avvocato dello Stato G. Ciani per l'Amministrazione regionale resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.1.- La ricorrente Emma Lavori Coop. a r.l. ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Agrigento per l'aggiudicazione mediante procedura aperta dei lavori di riqualificazione urbana per alloggi ricadenti all'interno del piano particolareggiato del centro storico denominato «La Terravecchia di Girgenti», I stralcio. Classificatasi al secondo posto nella graduatoria stilata dal medesimo Comune, essa ha impugnato gli atti della procedura nella parte in cui è stata disposta sia l'ammissione, sia l'aggiudicazione definitiva, in favore del raggruppamento temporaneo tra l'impresa Di Piazza Francesco e la società Russo Costruzioni s.r.l. Essa ha quindi chiesto di subentrare nel contratto eventualmente stipulato con la controinteressata previa dichiarazione di inefficacia dello

stesso, nonché il risarcimento del danno per equivalente.

1.2.- Il ricorso si articola in tre motivi di doglianza con cui si deducono i seguenti vizi:

1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92, comma 2 del Regolamento, eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto del presupposto. La mandataria dell'a.t.i. controinteressata Di Piazza Francesco non sarebbe in possesso dei requisiti di partecipazione in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 92, comma 2, del regolamento approvato con d. P.R. n. 207 del 2010;

2) Violazione degli artt. 37, 40 e 49 del Codice degli appalti; eccesso di potere per difetto di istruttoria e irragionevolezza manifesta. Nell'offerta dell'a.t.i. controinteressata mancherebbe l'indicazione della ripartizione percentuale delle attività/requisiti relativamente alla categoria OG 6, posto che le due imprese associate, con riferimento alla medesima categoria, hanno dichiarato come quota percentuale di partecipazione all'appalto lo zero per cento, nonché la volontà di subappaltare tale categoria per mancanza di qualificazione;

3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 40 nonché dell'art. 75 del d. lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici); violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara in materia di cauzione provvisoria ed eccesso di potere sotto diversi profili. Deduce la ricorrente che le certificazioni di qualità rilasciate alle due imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo controinteressato non sarebbero conformi al dato normativo di riferimento poiché:

- quanto all'impresa Di Piazza Francesco, esso risulta solamente rilasciato per le attività oggetto della categoria OG1 e non anche per le categorie OG3, OG10, e OG6, come prescritto dalla *lex specialis*; esso risulta anche privo della dichiarazione dell'ente certificatore dalla quale risulti la data dell'ultima verifica ispettiva e la data programmata per la successiva, elementi, questi, voluti dalla legge di gara;

- quanto alla società Russo Costruzioni s.r.l., essa è in possesso della certificazione di qualità per le categorie OG1, OS3, OS28 e OS30 mentre ne è priva per le categorie OG3, OG19 e OG6; anche nei confronti di detta società emerge l'assenza - in seno al certificato di che trattasi - della dichiarazione dell'ente certificatore, analogamente a quanto visto per la consociata. Da tali violazioni, ad avviso della ricorrente, deriverebbe l'impossibilità di considerare validamente prodotta la garanzia provvisoria di importo dimezzato, con conseguente espulsione dell'a.t.i. controinteressata dalla selezione concorsuale.

2.- Si è costituito in giudizio il Comune di Agrigento che, con memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito.

3.- L'intimata Amministrazione regionale si è costituita in giudizio ed ha chiesto dichiararsi la propria estraneità allo stesso.

4.1. Si è costituita in giudizio l'a.t.i. Di Piazza - Russo Costruzioni s.r.l. che ha proposto ricorso incidentale avverso gli atti con i quali è stata disposta l'ammissione in gara della ricorrente principale.

4.2.- Il ricorso incidentale (ex art. 42 cod. proc. amm.) si articola in un unico motivo di censura con cui si deduce la violazione dell'art. 9 del bando di gara nonché degli artt. 6 e 11 del disciplinare, considerato che la ricorrente principale ha prodotto per la partecipazione alla gara una polizza cauzionale non debitamente autenticata sia con riferimento alla sottoscrizione sia con riferimento ai poteri del sottoscrittore.

5.- In sede di deliberazione della domanda cautelare il Tribunale ha disposto la fissazione dell'udienza di merito senza concedere misure cautelari.

6.- In data 5 settembre 2013 il Comune ha stipulato il contratto d'appalto con l'a.t.i. controinteressata.

7.- All'udienza pubblica del 3 dicembre 2013, presenti i procuratori delle parti che si sono riportati alle già rassegnate domande e conclusioni, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.

8.- Deve dichiararsi, secondo la consolidata giurisprudenza del C.G.A., il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio regionale gare ed appalti in ordine al ricorso proposto, avuto riguardo alla natura degli atti dallo stesso

emanati ed ai rapporti tra detto Ufficio e la stazione appaltante, siccome configurati dalla disciplina legislativa e regolamentare regionale.

9.- Ritiene il Collegio di dover muovere dall'esame del ricorso principale il quale, come si vedrà, è infondato e pertanto va rigettato.

10. L'approfondimento proprio della fase di merito induce il Collegio a recedere dalla seppur sommaria positiva valutazione di elementi di *fumus boni iuris* che avevano caratterizzato la fase cautelare, e ciò in considerazione degli ulteriori elementi emersi nella presente fase del giudizio.

11.1.- In sede di dichiarazione di impegno a costituire l'a.t.i., le imprese Di Piazza Francesco e Russo Costruzioni s.r.l. hanno dichiarato (pag. 2 dichiarazione del 26 aprile 2012) le seguenti percentuali di partecipazione, così distinte per categoria:

1) impresa Di Piazza (mandataria capogruppo) - categoria prevalente OG1 pari al 65%, categoria OG3 pari al 50%, categoria OG10 pari a 0%, categoria OG6 pari a 0%;

2) impresa Russo Costruzioni s.r.l. - categoria prevalente OG1 pari al 35%, categoria OG3 pari al 50%, categoria OG109 pari al 100%.

Il punto focale della doglianza esposta dalla ricorrente è dato all'asserita mancanza - poiché viene in rilievo un'a.t.i. orizzontale (o, come esposto, mista) - del requisito maggioritario di cui all'art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 con riferimento al possesso di una partecipazione pari al 50% relativamente alla categoria OG3. Tale disposizione regolamentare stabilisce che *«per i raggruppamenti temporanei [...] nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara»*.

Sul punto, il Collegio ritiene di aderire all'impostazione ermeneutica del Giudice d'appello che con riferimento alla - sostanzialmente - analoga disposizione già contenuta nell'art 95, comma 2 dell'(abrogato) d.P.R. n. 554 del 1999, ha affermato che *«con riferimento alle ipotesi delle a.t.i. miste, che nel caso di a.t.i. di tipo orizzontale, il prescritto carattere maggioritario dei requisiti posseduti dalla mandataria va riferito all'appalto complessivamente considerato e non anche a ciascuna singola categoria in cui si compone l'intervento messo in gara»* (C.g.a., 15 ottobre 2009, n. 960). Analogo principio è stato espresso dalla più recente del Consiglio di Stato n. 4815 del 2013.

11.2.- Poiché nel caso di specie l'a.t.i. controinteressata va ritenuta essere in possesso di siffatti requisiti il motivo deve essere disatteso.

12.1.- Con il secondo motivo la ricorrente censura l'illegittima ammissione dell'a.t.i. controinteressata poiché la stessa non ha indicato gli estremi dell'impresa futura subappaltatrice relativamente ai lavori per i quali ha dichiarato essere priva della relativa qualificazione (OG6). Secondo quanto esposto, tale siffatta omissione comporterebbe la violazione dell'obbligo, previsto dal bando, di indicare la ripartizione percentuale delle attività inerenti alla medesima categoria.

12.2.- Il motivo non è meritevole di positiva considerazione.

12.3.- L' identificazione del subappaltatore e la verifica del possesso da parte di questi di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal bando, attengono solo al momento dell'esecuzione (Cons. St., V, 19 giugno 2012, n. 3563). In tal senso, da ultimo, è anche la determinazione dell'AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012 la quale precisa che la normativa *«non comporta l'obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede di offerta, ma solamente di indicare le quote che il concorrente intende subappaltare, qualora non in possesso della qualificazione per le categorie scorporabili»*.

Ciò detto, emerge *ex actis* che l'a.t.i. controinteressata ha pienamente rispettato l'obbligo di indicare *«le parti dell'opera che verranno eseguite da ciascuna impresa associata specificando l'obbligo di partecipazione al*

raggruppamento» (pag. 2 disciplinare di gara), così come ha indicato le lavorazioni da subappaltarsi nel rispetto della previsione contenuta nella pag. 5 del disciplinare medesimo (lett. *r*), la quale, peraltro, non prescrive affatto la necessaria (*recte*: a pena di esclusione) indicazione del nominativo del subappaltatore.

13.1.- Con il terzo motivo la ricorrente espone un'ulteriore causa di illegittimità nell'ammissione dell'a.t.i. controinteressata alla gara poiché le imprese della stessa facenti parte hanno prodotto una garanzia provvisoria dimidiata avvalendosi di una certificazione di qualità che, in tesi, non sarebbe idonea a radicare il beneficio di cui all'art. 75, comma 7 del Codice dei contratti pubblici approvato con d. lgs. n. 163 del 2006 (il quale stabilisce «*L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti*»).

Il punto 6 del disciplinare di gara stabilisce che i concorrenti e le imprese ausiliarie in possesso della certificazione di qualità devono documentarla «*mediante dichiarazione dell'ente certificatore dalla quale risulti la data dell'ultima verifica ispettiva e la data programmata per la successiva [...]*», e che essa è «*[...] relativa alla categoria/categorie dei lavori da eseguire e per i quali si qualifica, ai sensi dell'art. 40, comma 7 del Codice dei contratti [...]*».

Ad avviso della ricorrente le certificazioni di qualità, riferite solo ad alcune delle categorie di qualificazione previste dal bando, avrebbero dovuto, al contrario, coprire integralmente le categorie di qualificazione delle imprese. Esse, comunque, risultano prive della dichiarazione dell'ente certificatore dalla quale risulti la data dell'ultima verifica ispettiva e la data programmata per la successiva.

13.2. Il motivo è destituito di fondamento.

13.3.- Il Collegio ritiene di aderire alla lettura che delle disposizioni di riferimento dà la giurisprudenza prevalente, la quale ha sottolineato che «*[...] L'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000 [...], dispone quanto segue: "La certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale si intendono riferite agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche." A sua volta l'art. 63 del d.P.R. n. 207 del 2010, [...], ripete al comma n. 2 la stessa ed identica formulazione.*

Non v'è dubbio, quindi, che la certificazione del sistema di qualità aziendale attesta [...] una serie articolata di elementi denotanti la capacità imprenditoriale tout court, quali la funzionalità dell'organizzazione, le modalità di reclutamento e di formazione del personale, la suddivisione di ruoli e competenza, le procedure di formulazione e di presentazione delle offerte, le verifiche in caso di aggiudicazione e le modalità di pianificazione della commessa, le modalità di approvvigionamento dei materiali, le selezioni dei fornitori, la gestione dei subappalti, l'esecuzione dei lavori e il relativo controllo, le procedure di verifiche interne ed esterne, il rilievo e la gestione delle criticità (cfr. allegato C al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34).

[...] Si tratta di caratteristiche generali che prescindono dalle dimensioni e dal settore di attività dell'azienda. [...] Ed è per queste ragioni che la certificazione di qualità attiene agli aspetti gestionali dell'impresa, intesa nel suo complesso, e non ai prodotti da essa realizzati ovvero alle attività ed ai processi produttivi per cui sia specificamente abilitata.

[...] Del resto, nel caso di specie le capacità tecniche, [...] dovevano essere comprovate dall'attestazione SOA relativa alle specifiche categorie indicate dalla lex specialis e non, quindi, dalla certificazione di qualità (UNI ES ISO 9001).

Infatti, l'attestazione di qualificazione attiene e garantisce il possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, mentre la certificazione di qualità aziendale, come già precisato, attiene alla garanzia qualitativa di un determinato livello di esecuzione dell'intero rapporto contrattuale (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V 24 marzo 2011 n. 1773) » (Cons. St., V, 13 marzo 2012, n. 3752). Anche la Sezione giurisdizionale del C.G.A. ha affermato che «la certificazione di qualità non riguarda quindi il servizio o il prodotto finale erogato dall'impresa, quanto piuttosto la qualità dei processi operativi di questa considerati nel loro complesso» (sentenza n. 511 del 2012).

Non sfugge al Collegio che in entrambi i casi oggetto delle due surrichiamate pronunce del Giudice d'appello la *lex specialis* di riferimento era connotata, sul punto, da una formulazione letterale estremamente generica tale da non specificare il possesso a pena di esclusione della certificazione di qualità per ciascuna singola categoria di qualificazione. Tuttavia, nel caso oggetto di odierna trattazione, non può negarsi che il principio sostanziale da applicarsi sia il medesimo, nel senso che la certificazione di qualità deve essere ritenuta sufficientemente resa - ai fini del dimezzamento della garanzia provvisoria da prodursi a cura dell'impresa - sul presupposto che la maggiore affidabilità dell'impresa, attestata dalla certificazione di qualità è relazionata al sistema gestionale complessivo dell'azienda, sì da comprendere tutti i processi di lavorazione che l'impresa esegue nell'espletamento della propria attività e per le quali ha conseguito l'attestazione SOA, sicché è del tutto irrilevante il rapporto con la singola categoria di lavori oggetto dell'appalto cui l'impresa partecipa (Cons. St., V, 25 luglio 2012, n. 4225).

Ne deriva che, poiché la previsione del possesso della certificazione di qualità per tutte le categorie di qualificazione oggetto di bando non è previsto a pena di esclusione né dalla legge né dal d.P.R. n. 207 del 2010, la relativa clausola del disciplinare che al contrario ne stabilisca l'obbligatorietà deve essere considerata nulla ai sensi dell'art. 46, comma 1-*bis* del d. lgs. n. 163 del 2006, siccome introdotto dal d.l. n. 70 del 2011. Né a diverse conclusioni conduce il richiamo alla sentenza C.G.A. n. 764 del 2012 - decisione i cui principi ivi esposti il Collegio peraltro condivide - che ha ricostruito i limiti di applicabilità della surrichiamata disposizione sulla tassatività delle cause di esclusione, considerato che nel caso lì trattato veniva in rilievo la prestazione di una garanzia provvisoria di importo inferiore a quello previsto dal bando (e dalla stessa legge) e non già un dato formale attinente ad un elemento (la certificazione di qualità per tutte le categorie) che la giurisprudenza ha pacificamente mostrato di ritenere illegittimo ed il cui possesso non risponde ad una specifica prescrizione deontica di rango normativo.

Ad analoga declaratoria di nullità ex art. 46, comma 1-*bis* d. lgs. n. 163 del 2006 deve giungersi relativamente alla previsione tesa ad imporre l'obbligo - a pena di esclusione - della dichiarazione dell'ente certificatore dalla quale risulti la data dell'ultima verifica ispettiva e la data programmata per la successiva.

Fermo restando che tale prescrizione non risponde ad alcuna previsione di comportamento dovuto contenuta nella normazione di riferimento, va anche detto che essa costituisce un gravoso obbligo, sanzionato con l'esclusione, a carico delle imprese considerato che la stazione appaltante può agevolmente verificare la validità o meno della certificazione di qualità.

Nel caso di specie, del resto, sia l'attestazione dell'organismo ISE CERT prodotta dall'impresa Di Piazza Francesco, sia quella dell'organismo Società Mediterranea Certificazioni prodotta dalla Russo Costruzioni s.r.l., danno conto, rispettivamente, delle relative validità.

13.4. Ne deriva l'infondatezza del mezzo.

14.- Al lume delle suesposte considerazioni il ricorso principale, poiché complessivamente infondato (anche con riferimento al pregiudizio allegato il quale risulta, pertanto, non risarcibile), deve essere rigettato; il ricorso incidentale, la cui trattazione diviene priva di utilità, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta

carezza di interesse.

15.- Le spese seguono la regola della soccombenza (art. 26 cod. proc. amm.) e sono liquidate come da dispositivo; le spese nei confronti della parte pubblica estromessa devono essere compensate avuto riguardo agli specifici profili della relativa posizione processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe così statuisce:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana U.RE.G.A. – sez. prov. di Agrigento;
- rigetta il ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00) in favore della parte contro interessata ed € 1.000, 00 (euro mille/00) in favore del Comune di Agrigento, per complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre accessori come per legge; compensa le spese nei confronti dell'Assessorato infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana /U.RE.G.A. - sez. prov. di Agrigento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Pier Luigi Tomaiuoli, Primo Referendario

Giuseppe La Greca, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)